

Commissione Europea, dipendono dal numero di agglomerati che verranno ritenuti non conformi e dal numero di abitanti equivalenti che definiscono il carico generato dall'agglomerato; tali dati sono necessari per determinare la parte di sanzione forfettaria una tantum.

L'altra quota è definita dai giorni di mancata conformità dell'agglomerato, fino al suo raggiungimento, in base agli abitanti equivalenti indicati come quota non conforme.

Nel bilancio regionale non è prevista alcuna cifra per l'eventuale sanzione in quanto non si conosce l'anno in cui tale importo potrà essere assegnato e dovranno essere valutate le responsabilità sul mancato rispetto della direttiva.

**PUNTO 4:** *se a seguito di tale procedura la tariffa pagata dai cittadini subirà rincari*

Nell'attuale sistema tariffario non sono previsti, né riconosciuti, importi riconducibili alle sanzioni. Pertanto la tariffa non può subire rincari.

IL DIRIGENTE

Arch. Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

20.20.10/2015/ITE/1343